



Regione Lombardia  
IL CONSIGLIO

ITR  
21186



Movimento 5 Stelle

Egr. dr. Raffaele Cattaneo  
PRESIDENTE  
Consiglio Regionale Lombardia  
SEDE

## INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA

Art. 117 del Regolamento Generale del Consiglio Regionale

**Oggetto: D.G.R. 11/09/2017 N. X/7076 riguardante disposizioni integrative, in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura – possibili criticità contenute nella Delibera.**

### I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI

#### PREMESSO CHE

- La Provincia di Lodi ha emanato una diffida che fissa il limite degli idrocarburi totali nei fanghi in 50 mg/kg ss. Tale limite è stato stabilito con riferimento ai valori previsti per la matrice ambientale suolo di cui alla tab. 1 colonna A, allegato 5, Titolo V, parte IV del D. Lgs. 152/2006;
- Con D.G.R. 11/09/2017 n. X/7076 la Giunta regionale della Lombardia ha stabilito il limite di presenza degli idrocarburi totali nei fanghi di depurazione destinati allo spandimento in agricoltura in 10.000 mg/kg ss;
- Diversi Comuni delle Province di Pavia e Lodi hanno presentato ricorso al TAR contro la D.G.R. 11/09/2017 n. X/7076;
- L'articolo 4, comma 2, del decreto n. 99 del 1992 vieta l'utilizzazione agronomica dei fanghi tossici e nocivi.

#### PREMESSO INOLTRE CHE

- La sentenza n. 27958 anno 2017 del 31 gennaio 2017 della Corte di cassazione sez. 3 stabilisce:  
*"L'uso agronomico presuppone infatti che il fango sia ricondotto al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato /e quindi anche quelli previsti dalla Tab. 1, colonna A dell'allegato 5, al titolo V, parte IV D. Lgs. n. 152 del 1992) relative allo spandimento dei fanghi o in provvedimenti successivamente emanati".*

La medesima sentenza stabilisce anche:

*"Il principio espresso dall'art. 127 d.lgs. n. 152 del 2006 - secondo cui, ferme le disposizioni del d.lgs. n. 99 del 1992, i fanghi sono assoggettati alla disciplina dei rifiuti - va interpretato nel senso che la regolamentazione dei fanghi di depurazione non è dettata da un apparato normativo auto-sufficiente confinato all'interno del d.lgs. n. 99 del 1992 ma il regime giuridico, dal quale è tratta la completa disciplina della materia, deve essere integrato dalla normativa generale sui rifiuti, in quanto soltanto attraverso l'applicazione del testo unico ambientale e delle altre norme generali sui rifiuti, per le parti non espressamente disciplinate dal d.lgs. n. 99 del 1992, è possibile assicu-*



Regione Lombardia  
IL CONSIGLIO



Movimento 5 Stelle

*rare la tutela ambientale che il sistema, nel suo complesso, esige, in applicazione del principio generale dettato dal d.lgs. n. 152 del 2006, che è in linea con il principio declinato dall'articolo 1 d.lgs. n. 99 del 1992, per cui l'attività di trattamento dei rifiuti deve comunque avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente, fatte salve, ma in sintonia con tale ultima finalità, espresse deroghe rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore statale (art. 117, lettera s) Cost.).*

*A questi principi si sono attenuti i giudici cautelari che hanno correttamente **respinto**, come sarà ancora più chiaro in seguito, l'assunto secondo il quale - per il parametro idrocarburi totali non previsto dal d.lgs. n. 99 del 1992 e ritenuto peraltro dal ricorrente parametro inattendibile ed inadeguato a definire la pericolosità del rifiuto - non fossero applicabili i limiti stabiliti per le sostanze inquinanti dalla tabella I Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare - del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 [...]*

*L'uso agronomico presuppone infatti che il fango sia ricondotto al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato (e quindi anche quelli previsti dalla Tab. 1, colonna A dell'allegato 5, al titolo V, parte IV, D.lgs. n. 152 del 2006)".*

#### OSSERVATO CHE

La sopra menzionata sentenza della Corte di Cassazione, in presenza di un vuoto normativo concernente il limite agli idrocarburi totali nei suoli agricoli, estende per analogia e in base al principio di precauzione il limite agli idrocarburi totali previsto per i suoli soggetti a bonifica ai suoli agricoli, nonché allo spandimento di fanghi negli stessi.

#### CONSIDERATO CHE

Il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 173 del 05/01/2017, è intervenuto sulla stessa materia esprimendo una linea interpretativa delle norme vigenti diversa da quella assunta dalla Corte di Cassazione nell'atto su richiamato. Tuttavia tale diversa interpretazione ministeriale in nulla osta alla facoltà di Regione Lombardia di introdurre parametri e limiti più stringenti sugli idrocarburi totali nei fanghi destinati allo spandimento agricolo rispetto alla normativa nazionale, non sempre pienamente coerente nel merito.

#### VISTO CHE

- Con Ordinanza n. 3510/2016 del 30 Agosto 2016 il Consiglio di Stato accoglieva l'istanza cautelare proposta da Regione Lombardia (ricorso numero di registro generale 5634 del 2016 di Regione Lombardia) ritenendo che "*nel bilanciamento dei contrapposti interessi prevale quello pubblico ad evitare vuoti di tutela, alla salute e all'ambiente, in relazione alle attività di trattamento e spandimento dei fanghi da depurazione*".

**P.Q.M.**

**INTERROGANO**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E L'ASSESSORE COMPETENTE**



Regione Lombardia  
IL CONSIGLIO



Movimento 5 Stelle

### PER SAPERE

- Se, alla luce di quanto esposto in premessa, intendano revisionare la Delibera in oggetto alla luce di quanto stabilito dalla sentenza n. 27958 anno 2017 del 31 gennaio 2017 della Corte di cassazione sez. 3;

- Se intendano revisionare la normativa regionale in materia di spandimento fanghi, alla luce della sentenza n. 27958 anno 2017 del 31 gennaio 2017 della Corte di cassazione sez. 3 là dove stabilisce: *"L'uso agronomico presuppone infatti che il fango sia ricondotto al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato (e quindi anche quelli previsti dalla Tab. 1, colonna A dell'allegato 5, al titolo V, parte IV, D.Igs. n. 152 del 2006)"*.

Il Consigliere Regionale

Iolanda Nanni

Staviano

DOCUMENTO PERVENUTO  
ALLE ORE 12.25  
DEL 18/12/2017  
SERVIZIO SEGRETERIA  
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE

Milano, 18 dicembre 2017.